



Delibera della Giunta Regionale n. 779 del 12/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DEL D.LGS. N° 116 DEL 30 MAGGIO 2008 E D.M. 30/03/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, stabilisce disposizioni in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;
- b) il succitato decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale;

CONSIDERATO che

- a) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 116 del 2008 compete alla Regione:
 - 1. l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
 - 2. l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
 - 3. l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
 - 4. la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 116 del 2008;
 - 5. la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
 - 6. l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
 - 7. le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
 - 8. l'informazione al pubblico ai sensi dell'art 15 del d.lgs. 116 del 2008;
- b) ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 116 del 2008 sono di competenza comunale:
 - 1. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
 - 2. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione e sulla salute dei bagnanti;
 - 3. la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
 - 4. l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lett. c), e) ed f) dell'art. 15 del d.lgs. 116 del 2008;
 - 5. la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascun acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 15 del d.lgs. 116 del 2008;

ATTESO che:

- a) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 116 del 2008 rientra nelle competenze regionali (art.4 d.lgs. 116 del 2008);
- b) il monitoraggio stagionale sulla qualità delle acque adibite alla balneazione è svolto da ARPA Campania, (Ente strumentale della Regione Campania) quale struttura di supporto tecnico regionale;
- c) la valutazione delle acque è effettuata dall'ARPA Campania sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare appena conclusa e alle tre stagioni balneari precedenti, con un set di dati comprendente almeno 16 campioni (art.7, comma 2, lett.c) e comma 4 del d.lgs. 116 del 2008);

- d) a seguito della valutazione (art.7 d.lgs. 116 del 2008) le Regioni classificano ogni anno le acque secondo quattro classi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente (art.8, comma 1 del d.lgs. 116 del 2008);
- e) per le acque di nuova individuazione o per le acque che è stato possibile riaprire alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento è assegnata la codifica "nuova classificazione", ovvero "acque nuove" per le quali non è ancora possibile determinare una classificazione, così come definito in tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 (Decreto attuativo del d.lgs. 116 del 2008) e nel Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" che le definisce come acque "new".;
- f) per le acque di "nuova classificazione", sopra citate, la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, c. 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008).

RILEVATO che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) (Ente strumentale della Regione Campania), quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania (L.R. n.10 del 1998 art.4 c.2) ha provveduto alla valutazione e alla classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 116 del 2008 i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n. 69586 del 24/11/2017 recepita agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR con prot. 781974 del 28/11/2017 in riscontro alla richiesta regionale cfr nota prot. n. 761715 del 20/11/2017.

PRESO ATTO che

- a) tutte le acque la cui classificazione è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite "nuova classificazione" sono da considerarsi balneabili ad inizio stagione balneare 2018, ma suscettibili a divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti sfavorevoli durante la campagna di monitoraggio;
- b) la classe di qualità per le acque individuate come "nuova classificazione" sarà assegnata al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, comma 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008);
- c) le acque di balneazione classificate come acque di qualità "scarsa" e, pertanto, vietate temporaneamente alla balneazione, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116 del 2008, ovvero devono essere adottare le seguenti misure:
 - 1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
 - 2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
 - 3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- d) nel principio di massima tutela del bagnante, ove ritenuto opportuno, è possibile istituire controlli con frequenza maggiore e prevedere eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone con potenziale rischio di inquinamento.

RITENUTO che è necessario provvedere alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore come dall'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, elaborato dall'ARPAC sulla base della elaborazione statistica dei risultati analitici delle ultime quattro stagioni balneari (d.lgs.116/08, all.II).

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l'elenco della classificazione delle acque di balneazione (art. 7, comma 1 e 2 del d.lgs. 116 del 2008) di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attribuire alle acque, riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento, nelle more del completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, la codifica di "nuova classificazione", (cfr tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 e Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" definite come acque "new");
3. di procedere all'attribuzione della classe di qualità al completamento del set di dati, comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, comma 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008), per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento;
4. di stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, dovranno essere normalmente monitorate e, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116 del 2008;
5. di stabilire che nel principio di massima tutela del bagnante, l'ARPA Campania dovrà programmare eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza delle zone ad eventuale rischio di inquinamento;
6. di rinviare a successivo ed apposito atto deliberativo, entro la data stabilita del 1° marzo (art. 4, comma 2 del d.lgs. 116 del 2008), l'approvazione dell'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2018, con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. 116 del 2008;
7. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
8. di stabilire che per le acque risultate "scarse" nell'elenco della classificazione, di cui al precedente punto 4), i Comuni interessati, per quanto di competenza, trasmettono al Ministero della Salute ed alla stessa Regione i provvedimenti di divieto di balneazione;
9. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per quanto di rispettiva competenza;
10. di inviare il presente provvedimento all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.